



033032

SEZIONE
N° 12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18 DIC. 2008

REG.GENERALE
N° 15600/04

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 12

UDIENZA DEL
12/05/2005 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

RUSSO	DR. MATTEO	Presidente
DI CECILIA	DR. GENNARO	Relatore
D'ESPOSITO	D.SSA GIUSEPPINA	Giudice

SENTENZA
N°

509

PRONUNCIATA IL:

12 MAG 2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

URGENTE

COPIA PER L'UFFICIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

E' COPIA STATICA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 15600/04 depositato il 11/11/2004

- avverso NOTA n.26809 ALTRE IMP.INDIR 2002 contro AGENZIA DOGANE DIREZIONE REGIONALE DI NAPOLI proposto dal ricorrente:

PADULA FRANCO LIBORIO
VIA SIRIO 2 83012 CERVINARA AV

22632

Notifica	€ 3,87
Trasferta	€ 2,08
Totale	€ 5,95
10%	€ 0,21
Totale	€ 6,16
Spese postali	€
Totale	€

Napoli,
TASSA DOPPIO 10%
CORRISPOSTA IN
MODO VIRTUALE



Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5/11/2004 e depositato l'11/11/2004 il sig. Padula Franco Liborio proponeva ricorso avverso la nota prot. N° 26809 del 31/8/2004 emessa dalla Direzione Regionale delle Dogane di Napoli - Direzione Regionale per la Calabria e la Campania - con la quale si rigettava l'istanza di computazione a tassazione separata dei redditi relativi all'anno d'imposta 2002 e percepiti nell'anno 2003, concernenti le quote di RPS (retribuzione di servizio prolungato) di novembre e dicembre 2002 e quelle del FUA (Fondo unico di amministrazione) relative all'anno 2002, tendente alla restituzione di parte dell'IRPEF trattenuta sui compensi arretrati.

L'istante deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato, peraltro confermativo di analogo precedentemente emesso dalla stessa Amministrazione con nota prot. N° 18979 del 10/6/2004, in quanto negava l'applicazione del regime della tassazione separata a redditi percepiti con notevole ritardo rispetto alla maturazione del relativo diritto soggettivo, niente affatto "fisiologico" e non dipendente dalla volontà delle parti, ma riconducibile esclusivamente alla mancanza di fondi appositamente stanziati e, quindi, alla responsabilità esclusiva dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Corredava la propria scrittura preparatoria di ampi riferimenti, contenuti in norme di rango secondario ed interno, nella specie risoluzioni e circolari, presentando memorie illustrative e concludeva per l'annullamento della decisione e dell'atto prodromico e la richiesta di riliquidazione del relativo trattamento sulla base dell'aliquota prevista per i redditi assoggettabili a tassazione separata, anziché corrente, con conseguente restituzione della maggiore imposta versata.

Nel giudizio si costituiva l'Ufficio intimato con comparsa depositata in data 18/1/2005, con la quale respingeva l'assunto avversario eccependo la correttezza del suo operato in quanto le somme relative all'imposta di cui si chiede la restituzione non possono considerarsi competenze "arretrate", ai sensi dell'art. 16 del T.U.I.R., per un verso perché il pagamento nel periodo d'imposta successivo va ritenuto "fisiologico" per i tempi tecnici o giuridici necessariamente occorrenti alla definizione del procedimento di erogazione degli emolumenti mentre, sotto altro profilo, essendo intervenuto un precedente Accordo stralcio tra le parti

SEZIONE

N. 12

REG.

GEN.

N° 15600/04





RGR 15600/04

secondo cui le indennità relative al terzo trimestre del F.U.A. sarebbero state corrisposte nell'anno 2003.

Produceva esaustiva ed articolata documentazione a sostegno delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto del ricorso.

La trattazione della controversia e la sua deliberazione sono avvenute in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato.


Preliminarmente va ricordato che l'art. 17, (già art. 16), co.1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successivamente modificato e rinumerato dall'art. 1 del D.Lgs. 12/12/2003, n° 344, in vigore dall'1/1/2004, prevede che "l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: ... emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti..." (lett. b).

Occorre pure precisare che il successivo art. 49, che ha recepito il disposto dell'art. 46 del previgente T.U.I.R., stabilisce che si considerano "redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri" (comma 1).

Ritiene il Collegio che il chiaro dettato normativo consenta di pervenire agevolmente al corretto inquadramento giuridico della natura delle indennità percepite dal dipendente-ricorrente, operazione indispensabile per l'applicazione successiva della regola di diritto.

Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Organo di giustizia tributaria non può escludersi l'applicazione del più favorevole regime della tassazione separata previsto dal legislatore in favore del contribuente per i redditi da questi percepiti nel 2003, ma il cui diritto era maturato nell'esercizio precedente.

Invero le finalità sottese alla previsione dello speciale sistema della tassazione separata, vanno ricercate proprio nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del "principio di cassa" nei riguardi di redditi formati nel corso di periodi d'imposta precedenti quello di percezione delle





REG. 1660/04

somme (C.Cost. 22/7/1996, n°287); considerazione che vale a confutare l'opposta tesi sostenuta dall'Amministrazione,

Se, dunque, la ratio dell'istituto in esame è quella di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell'IRPEF, essa deve a maggior ragione valere nei riguardi di emolumenti che trovano la loro genesi in rapporti di lavoro dipendente, allo scopo di scongiurare eventuali riduzioni del loro intrinseco valore economico in conseguenza della maggior imposizione fiscale dovuta all'innalzamento del carico impositivo derivante dal sistema del cumulo o coacervo di tutti i redditi del soggetto passivo d'imposta.

Né può condividersi l'assunto dell'Amministrazione finanziaria – seppur formulato sulla base di richiamate ed allegate normative interne le quali, in quanto tali, non vincolano affatto il giudice, estraneo com'è a rapporti giuridici improntati a principi di supremazia speciale nei confronti dei suoi dipendenti – secondo cui il pagamento di tali emolumenti sarebbe avvenuto in tempi del tutto “fisiologici” ed, inoltre, sulla scorta di apposita convenzione o accordo contrattuale intervenuto col dipendente.

I due motivi, il cui esame va affrontato congiuntamente per perspicui motivi di connessione ed economia processuale, risultano privi di pregio per le seguenti ragioni.

Depone per tale considerazione la natura cogente o imperativa delle norme tributarie in generale compresa, in particolare, quella che regola l'istituto della tassazione separata dei redditi, fatta salva la facoltà concessa al contribuente di non avvalersene, qualora il concorso dei redditi gli risulti più favorevole, il cui contenuto si sottrae, conseguentemente, alla libera disponibilità delle parti circa l'applicazione convenzionale di una diversa disciplina.

Inoltre, la mitigazione dell'onere impositivo è previsto dal legislatore proprio per ragioni di equità fiscale in relazione, come si diceva poco prima, ad emolumenti arretrati il cui sinallagma riposa nel lavoro dipendente riferito ad anni precedenti, seppur percepiti successivamente per effetto di leggi, contratti collettivi ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (citato art. 17, co 1, lett.b).

Nel caso in esame, la percezione degli emolumenti riguardanti l'anno 2002 è avvenuta nel 2003 proprio a seguito della complessa procedura di valutazione e di calcolo riservata all'Amministrazione per il riconoscimento delle indennità accessorie ed incentivante, senza che incida in alcun modo la causa del ritardo

BUTARIA PROVINCIA



nell'adempimento.

Diversamente opinando, l'attività di liquidazione degli emolumenti – in disparte da ogni apprezzamento circa la facilità dell'operazione a volte dovuta all'automatismo del criterio di calcolo spesso previsto e predeterminato - svolta dall'Amministrazione-datrice di lavoro andrebbe stigmatizzata perché ingiustificatamente farebbe ricadere effetti negativi e pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'inerte privato destinatario del provvedimento causati da condotte omissive che si traducano in inadempimento o semplici ritardi comunque imputabili o riferibili psicologicamente al suo "apparato" nello svolgimento del procedimento amministrativo, seppur complesso e strutturato, in stridente contrasto col principio di civiltà giuridica riconducibile al brocardo dell'imputet sibi ed il cui accertamento potrebbe condurre persino al risarcimento del danno nella misura degli interessi cc.dd. moratori (art. 1224 c.c.), prodotti di pieno diritto sulla base del principio della naturale fecondità del denaro relativo a crediti liquidi ed esigibili (art. 1282 c.c.).

Va, conseguentemente, ritenuto che sussista una scissione tra i due momenti, quello dell'azione amministrativa o datoriale di liquidazione degli emolumenti maturati e quello del prelievo fiscale, necessariamente assoggettati a differenziati regimi legali, da cui deriva l'ineludibile corollario che tali redditi siano assoggettati a tassazione separata ove vengano corrisposti in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di riferimento.

Conclusivamente, va pertanto accolta la domanda del ricorrente in ordine alla riliquidazione dell'imposta sugli emolumenti percepiti dal contribuente secondo il criterio della tassazione separata con applicazione dell'aliquota media anziché massima o corrente nell'anno d'imposta di riferimento, con conseguente restituzione delle imposte che risultino indebitamente versate.

La natura della questione affrontata e la mancanza di esplicita richiesta delle parti conduce alla pronuncia di integrale compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Calabria e la Campania – con sede in Napoli proceda alla rideterminazione dell'IRPEF relativa all'anno 2003, dovuta sugli emolumenti descritti in narrativa, secondo il metodo della tassazione separata, con conseguente

102
 2011/03
 21
 AGENZIA PROVINCIALE



rimborso della maggiore somma indebitamente e direttamente ritenuta quale sostituto d'imposta. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il 12/5/2005.

Il Relatore
(dott. Gennaro Di Cecilia)

Il Presidente
(dott. Matteo Russo)



MP
TITOLARIA PROMISSA
AD ISTANZA DEL SIG. PADUCA FRANCO LIBORIO
SI NOTIFICHI A: AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE
REGIONALE PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA - AREA
AFFARI GUARDIA E CONFINI IN PRESENZA
DEI DIRIGENTI DR. LAVARO CARMINE -
Via A. DE GASPERI 20 - NAPOLI

- a mani del Sig./Sig.ra Alessandro Rebello
- capace e convivente, t.q., che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.
- Portiere, che sottoscrive l'originale e si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario e suoi conviventi/collocatari
- incaricato alla ricezione degli atti t.q.

Napoli 11-8-DIC-2006

Amministrazione CERRUTI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Corte d'Appello di Napoli

IN BUSTA CHIUSA
E SIGILLATA CON
NUMERO CRONOL